


ACQUISITA AL PROTOCOLLO CON IL N. 25866/04.06
C IN DATA 18/04/2016

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Al Sindaco del Comune di
Ascoli Piceno
comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

CORTE DEI CONTI



0002162-15/04/2016-SC_MAR-T71-P

Al Presidente del Consiglio comunale di
Ascoli Piceno
comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

All'Organo di revisione del Comune di
Ascoli Piceno
pieri.paolo@legalmail.it

Oggetto: Comune di Ascoli Piceno- Esame dei piani operativi di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 co mmi 611 e ss. Legge 190/2014.

Si trasmette la deliberazione n. 85/2016/VSG concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 1 aprile 2016

composta dai magistrati:

- Cons. Pasquale PRINCIPATO - Presidente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente

ESAME DEI PIANI OPERATIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'

PARTECIPATE EX ART. 1 COMMI 611 E SS. LEGGE N. 190/2014

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)



VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l'art. 1 commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015);
VISTA la deliberazione della Sezione Regionale Di Controllo per le Marche n. 59/2015/INPR;
ESAMINATA la documentazione pervenuta e gli elementi emersi in istruttoria nonché quelli acquisiti anche in via officiosa;
VISTA la nota con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;
UDITO il relatore, Dott.ssa Valeria Franchi;

PREMESSO

Come noto la materia degli organismi partecipati e la relativa disciplina normativa sono state oggetto di plurimi interventi che, in vista di una sistematizzazione del settore, hanno progressivamente inciso sulla capacità giuridica generale degli enti pubblici, per un verso, ponendo significativi limiti alla costituzione di società, all'assunzione ed al mantenimento di partecipazioni e, per altro, prevedendo, a presidio ed a completamento di tali vincoli, specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

Espressione di tale articolato percorso evolutivo – cui risultano sottese ineludibili esigenze di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica – è uno stratificato *corpus* normativo, peraltro non ancora definitivo, nell'ambito del quale di particolare significatività risultano le disposizioni di cui ai commi 611 e ss. della recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

In questa prospettiva giova evidenziare come, a completamento del processo avviato a partire dalla Legge finanziaria per il 2008 – ed in coerenza con le omologhe previsioni recate dall'art. 1 commi 569 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), intervenute a conferire effettività agli obblighi di dismissione delle partecipazioni incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente previsti dalla legge n. 244/2007 – la richiamata legge di stabilità 2015 abbia, anche alla luce delle direttrici di intervento fissate nel c.d. piano Cottarelli, previsto un peculiare percorso di razionalizzazione informato a criteri operativi stabiliti *ex lege* e da attuarsi secondo uno specifico cronoprogramma.

A tal fine il comma 611 della legge 190/2014 testualmente dispone che: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”

In questa prospettiva il successivo comma 612 dell'articolo unico della Legge di stabilità 2015 assegna alla competenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle province, dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni evocate al precedente comma 611, *“la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute”* recante *“le modalità e i tempi di attuazione nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*.

La stessa norma dispone, inoltre, che *“tale piano corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata”* prevedendo, altresì, quale momento di chiusura dell'anzidetto processo di razionalizzazione, che *“entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano una relazione sui risultati conseguiti”* parimenti *“trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata”*.

A presidio dell'assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la *spending review*, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 talché, a mente dell'art. 46 dello stesso provvedimento normativo, l'inadempimento costituisce *“elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.
Alla stregua di tale quadro dispositivo la Sezione, ha ritenuto, nell'ambito della programmazione 2015, di prevedere un preliminare monitoraggio sui piani adottati dagli Enti della Regione Marche al fine di pervenire alla ricostruzione di un quadro complessivo volto verificare il compiuto assolvimento degli obblighi di legge, le modalità con cui è stato dato corso al predetto adempimento ed individuare eventuali profili critici da segnalare, in ragione alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati.

Sul punto è stato, invero, evidenziato che la trasmissione dei piani operativi, disposta dalla legge, non adempie a sole finalità di trasparenza (e di deterrenza) ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG) e che detti controlli, come testimonia la clausola di salvaguardia relativa alle disposizioni di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008, partecipano della stessa natura di quelli relativi alle partecipazioni societarie di cui all'art. 3 commi 27 e ss. L.F. 2008 già intestati alle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 143/2015/PRSE).

Ne consegue, dunque, un'attività non invasiva delle sfere di autonomia e di discrezionalità delle amministrazioni ma finalizzata "a rappresentare agli organi di governo le anomalie riscontrate si che gli stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali promuovendo, eventualmente, misure correttive nell'interesse dell'ente amministrato e della comunità di riferimento" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 424/2015/VSG).

Tali verifiche, di natura meramente estrinseca, hanno avuto particolare riguardo alla completezza degli atti assunti ed alla conformità degli stessi ai criteri fissati dai parametri normativi di riferimento come dianzi richiamati riservandosi, in coerenza con la peculiare sequela procedimentale fissata dal legislatore, ulteriori, e più approfonditi, controlli di natura sostanziale all'esito dell'acquisizione della relazione sui risultati conseguiti da predisporre entro il 31 marzo 2016.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si indica, di seguito, il portafoglio delle partecipazioni (dirette ed indirette) detenute in società di capitali nonché in altri enti strumentali dal Comune di Ascoli Piceno, al termine dell'esercizio 2014, come desunto dalla banca dati S.I.Qu.E.L. della Corte dei conti:

Dirette			Indirette		
Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 1° livello	Forma Giuridica	Denominazione organismo	Quota partecipazione indiretta tra EL-OP 2° livello	Forma Giuridica
PICENO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	100,00	Società a responsabilità limitata	PICENO GAS VENDITA S.R.L.	100,00	Società a responsabilità limitata
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO	100,00	Società a responsabilità limitata			
SOCIETA' AEROPORTO DEL TRONTO S.P.A. (S.A.T. S.P.A.)	10,530	Società per azioni			
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (CIIP) S.P.A.	17,880	Società per azioni	HYDROWATT S.P.A.	7,152	
TECNOMARCHE S.C.A.R.L.	0,220	Società consortile			
START S.P.A.	32,240	Società per azioni	START PLUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA A R.L.	27,081	Società consortile
PICENO SVILUPPO SOCIETA'	1,170	Società consortile			

Dirette			Indirette		
Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 1° livello	Forma Giuridica	Denominazione organismo	Quota partecipazione indiretta tra EL-OP 2° livello	Forma Giuridica
CONSORTILE A R.L. (in liquidazione)					

Fonte: SIQUEL

nonché in altri enti strumentali:

Denominazione organismo	Quota partecipazione	Forma Giuridica	Modalità di partecipazione
AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.5 - MARCHE SUD ASCOLI PICENO	14,090	Consorzio	Diretta
PICENO CONSIND	12,820	Consorzio	Diretta
CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI	23,50	Consorzio	Diretta
CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE G. SPONTINI	50,00	Consorzio	Diretta
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO	35,00	Consorzio	Diretta
ISTITUTO SUPERIORE STUDI MEDIEVALI CECCO D'ASCOLI	n.r.	Istituzione	Diretta
ENTE QUINTANA	n.r.	Istituzione	Diretta

Fonte: SIQUEL

Le verifiche della Sezione hanno acclarato che l'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Ascoli Piceno è avvenuta successivamente al 31 marzo 2015, termine stabilito dall'art. 1, comma 612, l. n. 190 del 2014.

Il piano è stato infatti approvato dall'Ente con Decreto sindacale n. 27 del 23 giugno 2015.

Il procedimento seguito risulta pertanto formalmente non conforme al disposto di cui all'art. 1, comma 612, l. n. 190 del 2014, che assegna alla competenza del sindaco e comunque degli organi di vertice delle amministrazioni la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, del piano operativo in esame.

Pertanto, sui successivi provvedimenti di attuazione del piano va ribadita la competenza del consiglio comunale prevista in tale materia dall'art. 42, comma 2, lett. e) e g), del d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Sez. Autonomie, delib. 22 luglio 2015, n. 24, Relazione al Parlamento sugli organismi partecipati dagli enti territoriali, paragrafo 1.3.1 e nota 9 ibid.) che, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 4 del citato d.lgs., non può essere derogata implicitamente.

Il piano, trasmesso in data 2 luglio 2015 ed acquisito agli atti della Sezione regionale di controllo con prot. n. 1863/2015, risulta regolarmente pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Enti controllati - Società partecipate".

Dalle verifiche svolte emerge, inoltre, che il piano, risulta corredato della apposita relazione tecnica prevista dal comma 612. Tale relazione dovrebbe presentare un quadro analitico per ciascuna società, fornendo i dati tecnici necessari (attività svolta, quota di partecipazione, altri



soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della società, numero di amministratori e numero di dipendenti, modalità di esercizio del controllo, modalità di affidamento dei servizi, analisi dei principali fattori di costo, sistema di amministrazione e relativo costo, analisi comparativa delle diverse opzioni prese in considerazione) per giustificare il percorso esposto nel piano di razionalizzazione. Diversamente la scelta di mantenimento o di dismissione non può considerarsi ponderata.

Il livello di analiticità della relazione deve necessariamente essere valutato in funzione della quota di partecipazione, non potendosi pretendere che quote di partecipazioni molto modeste impongano il medesimo livello di approfondimento tecnico dovuto in caso di partecipazioni significative. Tuttavia, anche nel caso di partecipazione minima, l'ente dovrebbe dare atto dell'attività svolta, dei principali indici economici e della motivata scelta di mantenimento o dismissione.

Il Comune di Ascoli Piceno, nel richiamare la valutazione già compiuta con la ricognizione prevista dall'art. 3, comma 27, legge finanziaria 2008 e, in particolare, con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 29 maggio 2009, dà atto di detenere le seguenti partecipazioni societarie:

Società	Quota di partecipazione
PICENO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	100,00%
PICENO GAS VENDITA S.R.L. (Partecipata al 100% dalla PICENO GAS DISTRIBUZIONE S.U.R.L.)	100,00%
ASCOLI SERVIZI COMUNALI SOCIETA' A R.L. CON UNICO SOCIO	60,00%
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (CIIP) S.P.A.	17,88%
SOCIETA' AEROPORTO DEL TRONTO S.P.A. (S.A.T.)	6,06%
START S.P.A.	32,24%
START PLUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA A R.L. (Partecipata all'84% dalla START S.P.A.)	27,081%
TECNOMARCHE S.C.A.R.L.	0,39%
ASTERIA SOC. CONS. A R.L.	1,24%
PICENO SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (in liquidazione)	1,17%

L'Ente puntualizza al riguardo che delle otto (dirette e indirette) attualmente detenute "solo 3 (tre) sono le partecipazioni che, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., consentono un'influenza rilevante in seno all'assemblea dei soci e solo 1 (una) la partecipazione indiretta rilevante".

Il Collegio evidenzia che la società A.S.TE.R.I.A. S.R.L., per la quale l'ente dà atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, non risulta censito nel sistema SIQuEL, e rileva, inoltre, la mancata corrispondenza della quota di partecipazione indicata dall'Ente nel piano di razionalizzazione in ordine alle società ASCOLI SERVIZI COMUNALI SOCIETA' A R.L.¹,

¹ La partecipazione nella ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. è passata nell'anno 2013 dal 100% al 60% a seguito di cessione di una quota pari al 40% alla ECOINNOVA S.R.L., socio privato gestore operativo, individuato, secondo le prospettazioni dell'Ente, all'esito di procedure competitive (Cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 164_2015_PRSP).

TECNOMARCHE S.C.A.R.L. e SOCIETA' AEROPORTO DEL TRONTO S.P.A. rispetto al dato risultante dalla citata Banca dati.

Il Collegio riscontra, altresì, che il piano di razionalizzazione, redatto considerando le società partecipate in via diretta ed indiretta, non prevede, tuttavia, la seguente partecipazione indiretta:

Denominazione organismo	OP 1° livello
HYDROWATT S.P.A.	CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA

Fonte: SIQUEL

Il piano reca un'analisi dei costi di funzionamento dei soggetti societari per la valutazione degli interventi diretti alla riduzione degli stessi, limitandosi a fornire alcuni dati, di seguito succintamente riportati, (oggetto sociale, patrimonio netto, quota della partecipazione, numero degli amministratori e dei dipendenti e risultati di esercizio) oltre che le risultanze dell'analisi delle fattispecie previste dal c. 611, art. 1, della l. n. 190/2014. L'Ente sottolinea che tali informazioni di dettaglio riguardano le sole partecipazioni, dirette e indirette, che presentano "rilevanza sufficiente a poter esercitare una influenza significativa all'interno delle assemblee delle relative società".

PICENO GAS DISTRIBUZIONE S.U.R.L.

Oggetto sociale	Distribuzione gas naturale		
Patrimonio netto al 31.12.2013	Euro 23.247.344,00		
Quota di partecipazione	100,00%		
Risultato d'esercizio	2011	2012	2013
	1.137.963,00	1.750.942,00	2.402.506,00

Quanto alla PICENO GAS DISTRIBUZIONE S.U.R.L. l'Ente evidenzia:

- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. a), che la società in oggetto è ritenuta indispensabile "non solo perché la distribuzione del gas è un servizio di interesse economico generale e, ai sensi dell'art.3, c.27 e ss. Legge 244/2007, è "sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale";
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. b), che la società "ha n. 5 dipendenti a tempo indeterminato (n. 1 dirigente, n. 3 impiegati, n. 2 operai), e n. 3 a contratto di somministrazione interinale (n. 3 impiegati), a fronte di 3 amministratori";
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. c), di non partecipare ad altre società con oggetto analogo o simile o compatibile, nondimeno, in questa prospettiva, manifesta l'intenzione di "verificare la possibilità di cedere le partecipazioni detenute dalla Piceno Gas Distribuzione S.u.r.l. nella Piceno Gas Vendita S.u.r.l.";
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. d), che "la vigente normativa di settore obbliga le società pubbliche di distribuzione del gas a proseguire in via transitoria la gestione del servizio fino alla aggiudicazione di una nuova gara; l'aggregazione dell'azienda con altri operatori del settore, del resto, rappresenta una scelta quasi obbligata ai fini della partecipazione alla gara d'ambito per cercare di avere delle possibilità di successo;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. e), che "i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo sono stati già sensibilmente ridotti" e che



l'Amministrazione intende adottare, in ordine alla riduzione dei costi di funzionamento delle società partecipate, specifici atti di indirizzo in materia di personale nonché di servizi acquisiti all'esterno.

PICENO GAS VENDITA S.U.R.L.

Oggetto sociale	Vendita gas naturale		
Patrimonio netto al 31.12.2013	Euro 520.362,00		
Quota di partecipazione	100,00% (Indiretta - Partecipata al 100% dalla PICENO GAS DISTRIBUZIONE S.U.R.L.)		
Risultato d'esercizio	2011	2012	2013
	440.470,00	655.350,00	156.454,00

Quanto alla PICENO GAS VENDITA S.U.R.L. l'Ente, nel rappresentare che la società secondo la normativa vigente è obbligata "a proseguire in via transitoria la gestione del servizio di vendita del gas fino alla data dell'affidamento al gestore aggiudicatario della gara d'ambito", sottolinea:

- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. a), la propria intenzione di procedere "a verificare la possibilità di cedere la partecipazione";
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. b), l'intento di procedere con la revisione dell'organo amministrativo in quanto la società conta "10 dipendenti con qualifica di impiegati a fronte di 3 amministratori";
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. c), di non partecipare ad altre società con oggetto analogo o simile;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. d), che "l'aggregazione dell'azienda con altri operatori del settore, del resto, rappresenta una scelta quasi obbligata ai fini della partecipazione alla gara d'ambito per cercare di avere delle possibilità di successo";
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. e), che "i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo saranno oggetto di revisione" e che l'Amministrazione intende adottare, in ordine alla riduzione dei costi di funzionamento delle società partecipate, specifici atti di indirizzo in materia di personale.

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.

Oggetto sociale	Servizi di igiene integrata e nel campo della manutenzione dei parchi e giardini comunali e della pubblica illuminazione. Gestione discarica comprensoriale e impianti tecnologici ad essa collegati a livello provinciale		
Patrimonio netto al 31.12.2013	Euro 228.192,00		
Quota di partecipazione	60,00%		
Risultato d'esercizio	2011	2012	2013
	7.214,00	74.552,00	70.256,00

Quanto alla ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. l'Ente rileva:

- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. a) che "la società svolge un servizio di interesse economico generale e, ai sensi dell'art.3, c.27 e ss. Legge 244/2007, è "sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale";
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. b), che la società "ha 1 Dirigente, 8 Impiegati, 78 Operai a fronte di 3 amministratori";

- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. c), di non partecipare ad altre società con oggetto analogo o similare;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. d), che *"sono in corso indagini conoscitive per verificare se ne esiste la fattibilità"*;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. e), che *"i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo saranno oggetto di revisione di spesa"* e che l'Amministrazione intende adottare, in ordine alla riduzione dei costi di funzionamento delle società partecipate, specifici atti di indirizzo in materia di personale.

CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.

Oggetto sociale	Gestione del Servizio Idrico Integrato		
Patrimonio netto al 31.12.2013	Euro 98.591.882,00		
Quota di partecipazione	17,88%		
Risultato d'esercizio	2011	2012	2013
	1.762.472,00	2.540.930,00	3.722.490,00

Quanto alla CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. l'Ente evidenzia:

- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. a) che *"la società è ritenuta indispensabile in quanto opera quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud. Il Comune di Ascoli non intende privarsi della partecipazione ritenendo di poter continuare a rivestire un ruolo di gestione diretta nello svolgimento del servizio"*;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. b), che la società *"ha 210 dipendenti, di cui 105 con qualifica di impiegati, 47 con qualifica di tecnici, 58 con qualifica di amministrativi. L'organo amministrativo è composto da n. 5 membri"* e che intende proporre *"nelle sedi deputate, la riduzione dell'organo amministrativo"*;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. c), di non partecipare ad altre società con oggetto analogo o similare;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. d), che *"la società opera nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud"*;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. e), che *"i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo saranno oggetto di revisione"* e che l'Amministrazione intende adottare, in ordine alla riduzione dei costi di funzionamento delle società partecipate, specifici atti di indirizzo in materia di personale.



S.A.T. - SOCIETA' AEROPORTO DEL TRONTO S.P.A.

Oggetto sociale	Promozione, realizzazione e la gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e sul territorio nazionale, sviluppo delle comunicazioni nel contesto territoriale di riferimento.		
Patrimonio netto al 31.12.2013	Euro 6.998.836,00		
Quota di partecipazione	6,06%		
Risultato d'esercizio	2011	2012	2013
	- 70.547,00	- 67.037,00	- 51.330,00

Quanto alla SOCIETA' AEROPORTO DEL TRONTO S.P.A., nel rappresentare che la società consegue perdite sistematiche di circa euro 40.000,00 annui l'Ente evidenzia:

- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. a) che *"la società è ritenuta di strategica importanza in quanto opera nella gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno"* e che la stessa è necessaria *"per il sostentamento dello sviluppo socio-economico dell'intera area urbana"*;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. b), che la società *"ha 1 dipendente. L'organo amministrativo è composto da n. 3 membri"* e che, in base ai criteri enunciati dalla L. 190/2014, si dovrebbe procedere alla dismissione della partecipazione. Rappresenta, altresì, che l'esigua quota di partecipazione non permette di incidere sulle scelte strategiche ma che, tuttavia, tale anomalia sarà segnalata all'organo amministrativo della società al fine di adottare i provvedimenti conseguenti;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. c), di non partecipare ad altre società con oggetto analogo o simile;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. d), che *"la società intende cedere la partecipazione"*;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. e), che *"i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo saranno oggetto di proposta di revisione"* e che l'Amministrazione intende adottare, in ordine alla riduzione dei costi di funzionamento delle società partecipate, specifici atti di indirizzo in materia di personale.

START S.P.A.

Oggetto sociale	Gestione servizio trasporti pubblici su strada con attività prevalente Bacino AP/2, gestione linea di collegamento ministeriale Costa Adriatica – Roma Fiumicino e attività di noleggio autobus		
Patrimonio netto al 31/12/2013	Euro 16.394.819,00		
Quota di partecipazione	32,24%		
Risultato d'esercizio	2011	2012	2013
	2.641,00	7.776,00	- 709.320,00

Si evidenzia che la società sopraindicata, alla stregua di verifiche sul sistema SIQuEL, presenta risultati in forte perdita (-1.153.137,00) anche nell'esercizio 2014. In questa prospettiva l'Amministrazione sottolinea che la perdita di esercizio rilevata nel 2013 è dovuta a motivi straordinari connessi alla riorganizzazione dei servizi offerti.

Quanto alla START S.P.A. l'Ente rileva:

- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. a) che *"ferma restando la gara d'ambito per il TPL, la società è ritenuta indispensabile non solo perché il trasporto pubblico urbano è un servizio pubblico locale e, ai sensi dell'art.3, c.27 e ss. Legge 244/2007, è "sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale"*;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. b), che la società *"ha 187 dipendenti, di cui 14 con qualifica di impiegati, 12 con qualifica di meccanici, 161 con qualifica di autisti."*

L'organo amministrativo è composto da n° 5 membri" e che intende proporre "nelle sedi deputate, la riduzione dell'organo amministrativo";

- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. c), di non partecipare ad altre società con oggetto analogo o similare;
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. d), che, verificata la compatibilità con le disposizioni regionali in ordine alle gare d'ambito, verrà valutata "la possibilità di aggregazione dell'azienda con altri operatori del settore per avere maggiori possibilità di successo nella gara";
- con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. e), che "i compensi dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo saranno oggetto di revisione" e che l'Amministrazione intende adottare, in ordine alla riduzione dei costi di funzionamento delle società partecipate, specifici atti di indirizzo in materia di personale.

Dal punto di vista sostanziale il piano non risulta pienamente rispettoso del disposto di cui al comma 612, art. 1, legge citata, laddove impone di specificare i risparmi derivanti dal processo di razionalizzazione da conseguire entro il 31.12.2015, nonché le modalità ed i tempi di attuazione. L'Ente, infatti, si limita a relazionare sulle proposte che il Sindaco intende avanzare per il contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate:


- mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e controllo e riduzione delle relative remunerazioni;
- per mezzo di specifici atti di indirizzo in materia di personale finalizzati al blocco delle assunzioni, al contenimento della spesa per studi ed incarichi di consulenza e al contenimento degli oneri contrattuali;

e a definire non "facilmente quantificabile" il risparmio di spesa ottenibile.

La Sezione rileva, in questa prospettiva, la carenza del provvedimento rispetto al dettato normativo.

Il Collegio rileva che per ogni partecipata non sono stati osservati tutti i criteri, di seguito esaminati, previsti dai commi 611 e ss..

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. a), non risulta dal piano di razionalizzazione una specifica valutazione circa la indispensabilità, rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, delle seguenti partecipazioni societarie:
 - PICENO GAS VENDITA S.U.R.L. (per la società viene ventilata l'ipotesi di cessione della partecipazione);
 - ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L. (si evidenzia che la società svolge un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art.3, c.27 e ss. Legge 244/2007);
 - SOCIETA' AEROPORTO DEL TRONTO S.P.A. (la società viene definita di strategica importanza e necessaria);
 - TECNOMARCHE S.C.A.R.L. (nessuna deduzione viene fornita dall'Ente);



- START PLUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA A R.L. (indiretta tramite la START S.P.A. – nessuna deduzione viene fornita dall'Ente);

In merito deve rilevarsi che rispetto alla disciplina recata dalla L.F. 2008, il comma 611 lett.

a) impone la dismissione anche di quelle partecipazioni che, seppur coerenti con i fini istituzionali, non siano indispensabili al loro perseguimento (cfr. Sezione Lombardia, n. 424/2015). In questa prospettiva il piano dovrebbe contenere un'analisi circa l'indispensabilità dello strumento societario rispetto a differenti forme organizzative o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione. Né, d'altra parte, la relazione tecnica è suffragata da elementi sufficienti a consentire al Collegio di svolgere una compiuta valutazione di riscontro.

Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. b), l'Ente dà atto nel piano della esistenza di società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (cfr. SOCIETA' AEROPORTO DEL TRONTO S.P.A.).

Nondimeno, va in questa prospettiva rilevato che, in base ai dati a disposizione della Sezione, risulterebbe la sotto riportata situazione:

TECNOMARCHE S.C.A.R.L.

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	7	0
2013	di esercizio	NO	dato non disponibile	dato non disponibile
2012	di esercizio	NO	7	13
2011	di esercizio	NO	7	11

Fonte: SIQUEL

START PLUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA A R.L.

Esercizio	Tipo bilancio	Amministratore unico	N° componenti Cda	Numero addetti al 31/12
2014	di esercizio	NO	5	0
2013	di esercizio	NO	5	0
2012	di esercizio		5	0

Fonte: SIQUEL

Si sottolinea che il dato relativo al numero degli amministratori al fine della obbligatoria soppressione, sebbene non abbia carattere discrezionale, potrebbe non essere decisivo qualora gli stessi non percepiscano alcun compenso ovvero svolgano anche funzioni operative (cfr. Sezione Lombardia n. 424/2015).

Tuttavia, la mancata indicazione nel piano del costo dell'organo amministrativo e di quello della forza lavoro impiegata e la carenza delle eventuali giustificazioni che potrebbero consentire di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso), precludono, di fatto, al Collegio la possibilità di svolgere una compiuta valutazione di riscontro in merito.

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. c), il piano di razionalizzazione non contiene, per tutte le partecipate dell'Ente (anche indirette) e per gli enti strumentali (inclusi i consorzi) una valutazione esplicita sull'esistenza di società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, così da prendere in considerazione operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. d), la Sezione rileva che il piano, pur prevedendo una valutazione in ordine alla possibilità di aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, rimanda, di fatto, la stessa senza fornire previsioni su modalità e tempi di realizzazione;
- Con riferimento al criterio di cui al comma 611, lett. e), l'Ente, pur prevedendo nel piano il contenimento dei costi di funzionamento (mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni), rileva che il numero contenuto delle proprie partecipazioni *"riduce al minimo le possibilità di riduzione della spesa"*, anche in funzione alla circostanza che *"il Comune di Ascoli Piceno ha sempre operato, relativamente all'organizzazione delle proprie partecipate, in termini di contenimento della spesa"*. Nondimeno l'Amministrazione rappresenta che tutte le proprie partecipate, ad eccezione della START S.P.A. e della S.A.T. S.P.A., *"conseguono risultati di esercizio positivi e sono in equilibrio finanziario, inducendo così, ad una prima analisi, a ritenere non indispensabili gli interventi previsti dalla normativa nei commi 611 e 612 dell'art. 1 della L. 190/2014. Si aggiunga che i bilanci economici delle suddette partecipate non incidono nella spesa corrente del Comune di Ascoli né, tantomeno, presentano livelli di indebitamento che possano riflettersi su di esso"*.

Ciononostante l'Amministrazione afferma di avere attuato con il Piano operativo un profondo riesame, supportato da specifica attività istruttoria, per la valutazione *"delle ragioni dell'esistenza di tutte le partecipazioni"* prevedendo le seguenti azioni operative:

1. *"Ridefinizione della mission della Piceno Gas Distribuzione S.U.R.L."*.

Atteso che l'Ente ritiene tale partecipazione indispensabile e strategica, per la funzione di interesse generale svolta, e quindi non direttamente incisa dalla normativa sulla razionalizzazione, l'ipotesi prevede la trasformazione in società patrimoniale, di cui il Comune di Ascoli Piceno sia unico socio, il trasferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni ad un gestore, l'incasso dei canoni per l'utilizzo e il parallelo mantenimento della proprietà della stessa.

Questa scelta consentirebbe di determinare efficienze finanziarie, contabili, fiscali e organizzativo-gestionali e il rilancio della *"azione del Comune di Ascoli Piceno in direzione del soddisfacimento di bisogni sempre più articolati"*.

- *"Risparmi stimati"*: la descritta ipotesi consentirebbe alla società di contenere i propri costi di gestione operativa del personale, organi societari e servizi esterni per circa euro 1.370.000,00 annui (personale dipendente euro 440.000,00, organi societari euro 68.000,00, servizi esterni euro 855.000,00). A tale risparmio si aggiungerebbe un introito medio annuo stimato di euro 1.150.000,00.
- *"Tempi di attuazione"*: entro dicembre 2015.

L'Ente rappresenta, altresì, la volontà di valutare l'opportunità, alternativa, di partecipare alla gara di aggiudicazione della gara d'ambito per la distribuzione del gas qualora tale ipotesi risultasse di maggior interesse economico rispetto a quella sopra descritta.

2. *"Riduzione anche totale della partecipazione societaria in Piceno Gas Vendita S.U.R.L."*.

L'Ente rappresenta la volontà di procedere alla cessione, attraverso procedura ad evidenza pubblica, della partecipazione nella società. Tale dismissione determinerebbe il realizzo immediato del relativo valore ed eliminerebbe la possibilità di esposizione al rischio economico dell'attività sociale che, a causa della forte concorrenza di mercato, potrebbe determinare la riduzione progressiva degli utili netti oltre che perdite rilevanti per gli esercizi economici futuri.

- *"Risparmi stimati"*: la descritta ipotesi consentirebbe alla società di contenere i propri costi di gestione operativa del personale, organi societari e servizi esterni per circa euro 5.384.000,00 annui (CFR. PAG. 18 PIANO)(personale dipendente euro 521.000,00, organi societari euro 63.000,00, servizi esterni euro 4.800.000,00).

- *"Tempi di attuazione"*: entro dicembre 2015.

3. *"Efficientamento della partecipazione nell'Ascoli Servizi Comunali S.U.R.L."*.

L'Ente evidenzia l'opportunità di procedere alla stesura di una due-diligence, (riguardante i tre contratti di servizi - raccolta e spazzamento rifiuti, illuminazione pubblica, gestione verde pubblico - affidati dal Comune alla società), adeguando le condizioni economiche ed i corrispettivi al fine di raggiungere condizioni di equilibrio economico e di migliorare l'erogazione dei servizi prodotti.

Per permettere alla società di concentrarsi sui servizi di interesse economico generale affidati, l'Ente valuta, altresì, la valorizzazione del ramo d'azienda legato agli assets delle vasche dei rifiuti e dell'impianto di produzione di bio-energie per mezzo del trasferimento dello stesso ad altra società patrimoniale costituita ad hoc o alla Piceno Gas Distribuzione S.U.R.L., qualora la stessa sia trasformata in società patrimoniale.

- *"Risparmi stimati"*: la descritta ipotesi consentirebbe alla società di contenere i propri costi di gestione operativa del personale, organi societari e servizi esterni per circa euro 8.000.000,00 annui (personale dipendente euro 3.700.000,00, organi societari euro 71.000,00, servizi esterni euro 4.300.000,00). Potrebbe, altresì, essere evitato, secondo le prospettazioni dell'Ente, il potenziale rischio di perdite di esercizio stimate in euro 1.000.000,00 generate dal proseguimento della gestione sociale nonché dalla mancata formalizzazione dell'ampliamento della discarica di "Relluce" gestita dalla società.

- *"Tempi di attuazione"*: entro il mese di dicembre 2015.

L'Amministrazione evidenzia, da ultimo, che le azioni operative proposte, *"sicuramente legittime e praticabili nei termini imposti dalla legge"*, sarebbero *"idonee a conseguire risparmi di spesa previsti in complessivi euro 1.000.000,00"*.

L'Ente rileva, tuttavia, che le partecipazioni relative alle società PICENO GAS DISTRIBUZIONE S.U.R.L., PICENO GAS VENDITA S.U.R.L. e ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L., che *"svolgono attività "coerenti" con i fini istituzionali dell'amministrazione ma sono sostituibili dal mercato, sono da considerarsi "non indispensabili" e, pertanto, soggette a dismissione ai sensi della Legge di Stabilità per il 2015, comma 611 lett. a)"*.

Preso atto di quanto prospettato dall'Ente, la sezione segnala che la società di seguito indicata presenta perdite in almeno uno degli ultimi esercizi:

Denominazione organismo	Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013	2014
TECNOMARCHE S.C.A.R.L.	7.709,00	11.154,00	Dato non disponibile	-430.926,00

Fonte: SIQUEL

Si evidenzia, inoltre, che i seguenti consorzi ed enti – pur non immediatamente incisi dalla disciplina di cui trattasi – presentano risultati in forte perdita negli ultimi esercizi:

PICENO CONSIND

Risultato d'esercizio						
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
-1.816.437,00	-3.115.312,00	-1.944.683,00	-2.418.269,00	-2.453.552,00	dato non indicato	dato non indicato

Fonte: SIQUEL

CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI

Risultato d'esercizio				
2009	2010	2011	2012	2013
-115.188,00	-131.227,00	-149.050,00	-3.831,00	-5.554,00

Fonte: SIQUEL

CONSORZIO ISTITUTO MUSICALE G. SPONTINI

Risultato d'esercizio				
2009	2010	2011	2012	2013
dato non disponibile	-46.931,00	dato non disponibile	-35.474,00	-12.761,00

Fonte: SIQUEL

ENTE QUINTANA

Risultato d'esercizio				
2009	2010	2011	2012	2013
Dato non disponibile	Dato non disponibile	-45.600,00	-63.429,00	-53.354,00

Fonte: SIQUEL

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Marche

ACCERTA

le sopra descritte irregolarità e lacune del piano operativo di razionalizzazione e della relativa relazione tecnica approvati, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal Comune di Ascoli Piceno;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Ascoli Piceno.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.



